



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

ENAC

Protocollo del 01/06/2011

0071172/DG

Roma, 01/6/2011

ENAC

Direzione Nazionale

Fax: 06.44596301 – 44596268

ASSAEREO

Segreteria generale

Fax: 06.65002793

ASSAEROPORTI

Segreteria generale

Fax: 06.6553162

IBAR

Fax: 06.97617011

Alitalia CAI

Fax: 06.65635046

Meridiana Fly S.p.A.

Fax: 0789.52879 – 52974

**Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti**

Fax: 06.44234159

p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**
Fax: 06.67062022

Presidente della Camera dei Deputati
Fax: 06.67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri
Fax: 06.67793543 – 68997064

TRASMISSIONE VIA FAX

Pos.n. 1156/11

Prot.n. 8348/RU

DEL. 11/342

Oggetto: Delibera di indirizzo relativa alla predisposizione dei servizi minimi e delle comandate del personale, in occasione di scioperi nel settore del trasporto e della navigazione aerea.

Comunico che la Commissione, nella seduta del 30 maggio 2011, su proposta del Consigliere Roberto Alesse, Commissario delegato per il settore, ha adottato la seguente delibera di indirizzo.

LA COMMISSIONE

considerate le numerose note, inviate da varie Organizzazioni sindacali (da ultimo, dalla FILT CGIL, Segreteria territoriale di Milano, in data 6 maggio 2011; USB T.A., Segreteria nazionale, in data 22 aprile 2011; CUB Trasporti, Segreteria nazionale in data 14 aprile 2011), con cui si denunciano irregolarità nella predisposizione dei servizi da parte di ENAC e delle comandate dei lavoratori, da parte delle Società aeroportuali e di trasporto aereo, soprattutto con riferimento al ritardo, spesso a ridosso dello sciopero, con cui l'ENAC fornirebbe la lista dei voli da garantire (secondo quanto lamentato dalle Organizzazioni sindacali), impedendo, in tal modo, la predisposizione dei servizi nei 5 giorni che precedono l'effettuazione dello sciopero, come previsto dall'art. 2, comma 6, della legge n 146 del 1990, e succ. modd.;

considerato, inoltre, che le comandate del personale da destinare al servizio in caso di sciopero risulterebbero essere state predisposte, in più occasioni, in totale assenza di confronto preventivo con le Organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero, dal momento che le aziende non sarebbero aduse né a convocare, né a sentire i sindacati, come, invece, previsto dall'art. 28 della Regolamentazione provvisoria del Trasporto aereo, delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 185, ("*sentite le Organizzazioni sindacali*"), mentre procederebbero, invece, a comandare in servizio quantitativi eccessivi di personale, in violazione di quanto stabilito dall'art. 24 della predetta Regolamentazione provvisoria;

CONSIDERATO

altresì, quanto è emerso in sede di audizione della Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale USB, effettuata in data 15 aprile 2011, e in sede di audizioni di ENAC ed ASSAEROPORTI, effettuate in data 23 maggio 2011,

FORMULA

la seguente delibera di indirizzo:

a seguito della proclamazione dello sciopero, i competenti organi centrali e periferici di ENAC sono tenuti a procedere all'identificazione dei voli garantiti, così come stabilito negli artt. 24 e 27 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001 (pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 185);

tale identificazione, da parte di ENAC, deve avvenire, in modo obbiettivo, sulla base della presentazione dell'attività *prevista a programma* dalle singole aziende interessate dallo sciopero, la quale – anche ai fini della presa in considerazione, per l'eventuale inserimento nel contingente, di eventuali collegamenti non rientranti in procedure ripetitive o "*stored*" dell'attività prevista a programma – deve pervenire, presso la competente Direzione ENAC, entro e non oltre i 6 giorni che precedono la data di inizio dello sciopero (v. art. 27, comma 5, della Regolamentazione provvisoria del Trasporto aereo). Tale termine può essere derogato solo in occasione di esigenze straordinarie dovute ad eventi eccezionali e, oggettivamente, imprevedibili, considerati tali da ENAC. Ricevuta tale segnalazione da parte delle aziende, ENAC procede, entro e non oltre i 5 giorni che precedono la data di inizio dello sciopero, alla determinazione del piano dei voli da garantire che viene, immediatamente, trasmesso alle aziende interessate;

qualora la suddetta presentazione dell'attività *prevista a programma*, da parte delle singole aziende, non sia pervenuta entro i 6 giorni che precedono la data di inizio dello sciopero, ENAC è tenuta a predisporre, autonomamente, entro e non oltre i 5 giorni che precedono la data di inizio dello sciopero, il piano dei voli garantiti, ai sensi degli artt. 24 e 27 della suddetta Regolamentazione provvisoria. Tale predisposizione avverrà sulla base degli *standards* già adottati in occasione di precedenti scioperi in quel determinato contesto;

ricevuto, da ENAC, il piano dei voli da garantire, i contingenti di personale, da impiegare nelle prestazioni indispensabili, devono essere determinati dalle singole aziende interessate dallo sciopero, cinque giorni prima dell'inizio dello stesso, tranne comprovati casi eccezionali;

la determinazione dei suddetti contingenti di personale da comandare va commisurata alle effettive prestazioni indispensabili da erogare, sulla base di quanto previsto dall'art. 28 della citata Regolamentazione provvisoria. A tal fine, le aziende possono convocare le Organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero, le quali, comunque, devono essere sentite. È, altresì, auspicabile che, nell'individuazione dei lavoratori da comandare, le aziende facciano ricorso ad un criterio di rotazione, in modo da poter garantire a tutti i lavoratori la possibilità di esercitare il diritto di sciopero;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ad ENAC, ad ASSAEREO, ad ASSAEROPORTI, ad IBAR, alle Società Alitalia CAI e Meridana Fly, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. n), della legge n.146 del 1990, e succ. modd..

DISPONE

altresì, la pubblicazione sul proprio sito internet.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella